

ALLEGATO "A"

ART. 57 BIS

SALUBRITA' DEGLI IMMOBILI E DEL TERRITORIO, L'EDILIZIA SOSTENIBILE ED IL CONTENIMENTO ENERGETICO

Contenimento energetico degli edifici (Art. 23 DPGR 9.2.07 n.2)

1. Per le nuove previsioni insediative o le trasformazioni del tessuto edilizio esistente gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono:

- a) la corretta modalità di uso del suolo, anche con riferimento alle alterazioni morfologiche e agli assetti vegetazionali;
- b) il corretto deflusso delle acque meteoriche;
- c) il risparmio energetico sia per la realizzazione degli edifici che per la loro manutenzione.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni, nonché gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente.

1 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Per gli edifici di nuova costruzione il progetto deve prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 mq, la produzione energetica minima è di 5 kW (art 4 T.U. 380/2001 mod. da art 1 comma 289 L 24.12.2007 n. 244)

1.1 Negli edifici classificati Caposaldi, R1, R2 e nel centro storico di Camaiore è ammessa l'installazione sulle coperture dei fabbricati compreso le pertinenze, di tegole fotovoltaiche colorate con tonalità tali da mimetizzare l'intervento.

Negli edifici classificati R3 è ammessa l'installazione, sulle sole coperture dei fabbricati compreso le pertinenze, di tegole fotovoltaiche o pannelli integrati nella copertura.

Nei borghi storici per gli edifici non classificati Caposaldi, R1, R2 è ammessa l'installazione, sulle sole coperture dei fabbricati compreso le pertinenze, di tegole fotovoltaiche o pannelli integrati nella copertura.

1.2 E' ammessa l'installazione di impianti solari e fotovoltaici, con priorità sulle coperture delle edifici esistenti, compreso le pertinenze (esclusi i gazebi). Nel caso di installazione di impianti a terra essi dovranno essere collocati all'interno della resede del fabbricato o nel caso non sia individuata in un raggio di 15 mt dal fabbricato o fino a 50 mt , su parere della CTA. Tali impianti non dovranno comunque superare il 50 % della superficie coperta del lotto, compreso la superficie coperta dei fabbricati presenti.

1.3 E' ammessa l'installazione degli impianti solari o fotovoltaici nelle zone agricole.